Sentenza n. 14 **/2026**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Alberto Mingarelli — Presidente

dott. Giovanni Natali — Primo Referendario, relatore

dott. Andrea Costa — Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 37940** del registro di Segreteria, sul conto giudiziale n. 22228 reso dal sig. Ruggero Di Foggia (DFGRGR72C15D643N) in qualità di economo del Comune di Lucera (FG) e relativo all'esercizio finanziario 2023;

vista la relazione di deferimento n. 294/2025 e l'allegato verbale del revisore, depositati in Segreteria il 24.6.2025;

visto il decreto del 26.6.2025 con cui il Presidente Aggiunto della Sezione ha fissato l'udienza del 22.10.2025 per la trattazione del giudizio;

viste le memorie difensive depositate dal sig. Di Foggia il 30.9.2025;

esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

uditi, all'udienza del 22.10.2025 svolta con l'assistenza del segretario dott.ssa Maria Teresa Savino, il relatore dott. Giovanni Natali, il pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fernando Gallone e l'avv. Alberto Selvaggi, in sostituzione dell'avv. Massimiliano

Ghignone, per il sig. Di Foggia; nessuno comparso per il Comune di Lucera;

ritenuto in

FATTO

1. – Il sig. Di Foggia è stato nominato economo del Comune di Lucera con determinazione n. 6 del 18.1.2018 a firma del dirigente *pro tempore* del Settore Economico-Finanziario.

2. Con relazione n. 294 del 24.6.2025, il magistrato istruttore ha:

- rilevato criticità sia formali (tardivo deposito del conto) sia sostanziali (relative a: compilazione del conto; costituzione e dotazione del fondo economale; spese economali) in merito al conto giudiziale n. 22228, depositato il 13.2.2025 e attinente alla gestione anticipazione piccole spese svolta dal citato economo nell'esercizio finanziario 2023;
- chiesto di dichiarare l'irregolarità del conto, con condanna dell'economo alla restituzione al Comune di Lucera della somma di € 4.663,65 ovvero del differente importo accertato nel giudizio, in ogni caso maggiorata degli interessi e della rivalutazione come per legge fino al pagamento.

3. – Con nota depositata il 30.9.2025 il sig. Di Foggia ha prodotto memorie *ex* art. 147, comma 2, del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 (codice di giustizia contabile, c.g.c.), con cui ha chiesto di:

- in via principale, dichiarare la regolarità della gestione nonché il discarico, rigettando la domanda di condanna;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di declaratoria di irregolarità della gestione, pronunciare il discarico, senza addebiti. Con vittoria delle spese di giudizio.

4. – All'udienza del 22.10.2025 il rappresentante della Procura ha insistito per

la declaratoria di irregolarità. Il difensore del sig. Di Foggia, riportandosi agli scritti difensivi, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Considerato in

DIRITTO

1. Tardivo deposito del conto presso la Sezione.

Come rilevato con la relazione di deferimento, il conto – benché reso nel rispetto dei termini di legge, redatto su schema conforme al modello n. 23 approvato con il d.P.R. 31.1.1996, n. 194 e regolarmente parificato – è stato depositato tardivamente dal Comune: a fronte dell'approvazione del rendiconto per l'anno 2023 avvenuto con delibera C.C. n. 19 del 29.4.2024, il deposito del conto è intervenuto il 13.2.2025, dunque ben oltre i 60 giorni dall'approvazione del rendiconto prescritti dal citato art. 233, comma 1, Tuel.

Ciò posto, il Collegio non può che dichiarare l'irregolarità del conto sotto il profilo considerato.

2. Compilazione del conto.

2.1 – Il magistrato istruttore ha rilevato che:

- manca l'annotazione degli estremi delle determinazioni di discarico;
- le determinazioni di discarico relative ai primi tre trimestri (trasmesse dal Comune su espressa richiesta dello stesso magistrato) sono state adottate il 5.12.2023, laddove i rimborsi delle spese economali sono stati disposti al termine di ciascun trimestre, in assenza di un corrispondente e tempestivo provvedimento di discarico;
- anche le spese economali dell'ultimo trimestre sono state rimborsate con mandati emessi il 2.1.2024, dunque in data antecedente all'adozione della determinazione di discarico, intervenuta il successivo 26.1.2024.

2.2 – Sul punto l'economo ha evidenziato:

- di rendere periodicamente il conto della gestione al dirigente del Servizio finanziario che, previa verifica dello stesso, adotta la determinazione di discarico, atto imputabile solo al citato dirigente;

- che il *software* di gestione della procedura prevede, contestualmente alla chiusura periodica, l'emissione dei mandati di pagamento per il rimborso delle spese economali; con la determina di discarico adottata successivamente dal dirigente del Servizio finanziario viene dato atto dell'avvenuta emissione dei mandati a favore dell'economo;

- che il conto economale relativo all'esercizio 2023 risulta, in ogni caso, approvato con determinazione dirigenziale n. 27 del 26.1.2024.

2.3 – Le argomentazioni difensive non consentono di superare il rilievo.

Nondimeno, tenuto conto dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 (in cui si dà atto che «*le spese sostenute, già pre-impegnate, sono state regolarmente autorizzate e documentate con quietanza dai beneficiari*»), l'irregolarità derivante dal discarico delle rendicontazioni (intermedie e finale) in data successiva rispetto ai rimborsi delle spese economali assume carattere formale.

3. Costituzione e dotazione del fondo economale.

3.1 – In virtù dell'art. 5 del Regolamento comunale per il servizio di economato, al fine di provvedere alle «*spese minute ed urgenti*» (più dettagliatamente indicate nell'art. 6) all'economo è attribuita, all'inizio di ciascun anno, «*anche mediante determinazione del Dirigente del Settore Economico-Finanziario*», un'anticipazione suscettibile di integrazione periodica.

Per il 2023 «*Non è stata adottata alcuna determinazione dirigenziale per disporre l'anticipazione*» (nota del dirigente del Settore Economico-Finanziario acquisita al prot. Cdc n. 1057 del 14.5.2025); il fondo economale è stato infatti attivato con un'anticipazione di € 15.000,00 (in virtù del mandato di pagamento n. 5 del 5.1.2023), accreditati su conto corrente economale acceso presso la tesoreria comunale; non sono state disposte integrazioni.

Inoltre, le spese sostenute (e trimestralmente rimborsate) sono state pari a € 9.625,85, con un avanzo della gestione di € 5.374,15 non rendicontato.

3.2 – Per il sig. Di Foggia, la *mancata attribuzione di un'anticipazione all'inizio dell'esercizio* integrerebbe un'omissione a lui non addebitabile.

Al contempo, subordinare l'azione dell'economo alla previa emanazione di un simile provvedimento porrebbe, in caso di persistente inerzia del competente organo, criticità nel funzionamento di un servizio necessario al buon andamento dell'Ente.

Infine, la formulazione ambigua della disposizione regolamentare (che fa riferimento alla costituzione «*anche mediante determinazione del dirigente del Settore Economico-Finanziario*») aprirebbe alla possibilità di modalità differenti di dotazione del fondo come quella in concreto adottata (emissione di mandati di pagamento a valere sulle partite di giro).

Non condivisibile sarebbe poi l'assunto relativo alla *mancata rendicontazione dell'avanzo di gestione* (€ 5.374,15).

Tale rendicontazione risulterebbe dalla nota prot. prot. n. 2360 del 16.1.2024 (con cui l'economo ha trasmesso il conto al Comune), che darebbe atto delle anticipazioni e delle relative restituzioni, comprensive del predetto importo («*mandato anticipazione economale di € 15.000,00 del 05/01/23, contabili di*

restituzione anticipazione economale per un importo complessivo di € 15.000,00 (€ 11.940,88 del 02/01/24 da conto corrente economale + € 1.486,67 del 02/01/24 da cassa contante + € 1.572,45 da chiusura rendicontazione IV trimestre con mandati da 1 a 3 del 02/01/24 effettuati direttamente sulla tesoreria)».

La rendicontazione in questione sarebbe altresì documentata nel conto annuale allegato alla predetta nota, ai nn. ordine 228 e 229 «*ANTICIPAZIONI ECONOMALI (A COPERTURA)*», recanti gli ordinativi di incasso dell'Ente n. 1 dell'8.1.2024 (€ -13.427,55) e n. 23 del 15.1.2024 (€ -1.572,45), per un importo complessivo di € -15.000,00, così composto:

- *giacenza cassa contante economale a fine anno*: € 1.486,67
- *giacenza conto corrente economale a fine anno (dei quali € 5.374,15 per somme non spese)*: € 11.940,88;
- *giacenza conto corrente economale a fine anno*: € 12.073,49;
- *importo spese economali sostenute nel IV trimestre 2023*: € 1.572,45;
- *totale somme restituite*: € 15.000,00.

3.3 – Di recente questa Sezione ha avuto modo di osservare che «*la mera emissione di mandati di pagamento per costituire l'anticipazione* – […], *non previamente autorizzati da una apposita delibera di Giunta, ovvero da una determinazione del competente funzionario, o quantomeno da uno stanziamento nel PEG – si pone in netto contrasto con la necessità che la gestione del servizio economale sia adeguatamente procedimentalizzata affinché siano sempre garantiti:* (i) *l'esatta contabilizzazione in bilancio;* (ii) *la correttezza delle operazioni di reintegro della cassa;* (iii) *il rispetto delle regole che disciplinano l'imputazione del fondo negli appositi capitoli di*

bilancio» (Corte dei conti, Sez. giur. reg. Puglia, sent. n. 20/2024).

Le richiamate esigenze di formalizzazione impongono di annettere alla previsione regolamentare comunale, che facoltizza la costituzione del fondo economale «*anche mediante determinazione del dirigente del Settore Economico-Finanziario*», un significato tale per cui la ridetta costituzione deve avvenire attraverso puntuali determinazioni giuridico-amministrative e/o documenti di programmazione economico-finanziaria e non mediante meri mandati di pagamento.

Il conto chiude formalmente in pareggio perché nella sezione «*Anticipazioni e rimborsi periodici*» l'economo ha indicato la somma algebrica tra il totale delle anticipazioni ricevute (€ 15.000,00), quello dei rimborsi delle spese sostenute nell'esercizio (€ 9.625,85) e quello delle anticipazioni riversate all'Ente (- € 15.000,00). Annullandosi i dati relativi alle anticipazioni, il totale dei rimborsi riportato nella sezione «*Anticipazioni e rimborsi periodici*» non poteva che risultare pari a quello delle spese, riportate nella sezione «*Versamento in tesoreria*».

Una corretta compilazione del conto avrebbe richiesto che nella prima sezione («*Anticipazioni e rimborsi periodici*») fosse riportato il totale delle entrate e, quindi, delle anticipazioni ricevute per la costituzione del fondo economale e dei rimborsi, con la rendicontazione della restituzione della anticipazione nella sezione «*Versamento in tesoreria*» e la conseguente indicazione, in tale ultima sezione, anche dell'avanzo della gestione e della reversale di incasso attestante il versamento del residuo attivo in tesoreria.

Tuttavia, tale impropria rendicontazione non ha comportato alcun ammanco per il Comune di Lucera, dal momento che l'economo ha restituito all'Ente

l'intera anticipazione ricevuta (€ 15.000,00), comprensiva del residuo attivo della gestione, come risulta dall'ordinativo di incasso n. 1 dell'8.1.2024 (€ 13.427,55) e n. 23 del 15.1.2024 (di € 1.572,45).

4. Spese economali.

4.1 – Sarebbero state eseguite spese, astrattamente sussumibili nell'alveo di quelle necessarie a far fronte alle esigenze di funzionamento degli uffici, non qualificabili come «*minute ed urgenti*» e che avrebbero potuto formare oggetto di ordinario procedimento di spesa.

È il caso, per esempio, delle spese per il pagamento della tassa di proprietà sui veicoli comunali o per la revisione periodica degli stessi o, ancora, per il rinnovo dei certificati di validità dei kit di firma digitale di dirigenti e dipendenti comunali.

Inoltre, sono risultate sfornite di idonea documentazione giustificativa (perché corredate da scontrini cc.dd. non parlanti) le spese di cui ai buoni economali nn. 1, 3, 4, 5, 11, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 39, 42, 43, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 122, 124, 125, 127, 130, 131, 132, 136, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 147, 148, 150, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 180, 181, 184, 190, 193 e 195, per complessivi € 3.985,29.

Analogamente, inidonea sarebbe la documentazione giustificativa allegata alle spese per il lavaggio o interventi di manutenzione di autovetture di proprietà comunale, i cui scontrini riportano la descrizione «*lavaggio auto*» o «*accessori e ricambi*», senza alcuna indicazione del numero di targa del veicolo; si tratta

dei buoni economali nn. 2, 12, 15, 16, 19, 28, 37, 38, 59, 62, 71, 72, 80, 88, 106, 112, 114, 119, 120, 123, 126, 133, 134, 135, 143, 144, 178 e 182, per complessivi € 606,00.

Ancora, non sarebbe discaricabile la spesa di cui al buono n. 109/2023 per € 72,36 avente a oggetto l'acquisto di «*n. 2 set di 5 vaschette per modulistica per contribuenti acquistato dal dott. Di Foggia su Amazon*», risultando la relativa fattura intestata al dott. Di Foggia e non al Comune di Lucera e non potendo quindi accertarsi la finalità istituzionale della spesa.

Infine, per i buoni economali n. 187/2023 (€ 577,57), n. 188/2023 (€ 568,38), n. 203/2023 (€ 401,94), le spese eseguite e rimborsate sono state di importo superiore al limite unitario (€ 400,00) previsto dall'art. 6, comma 2, del più volte citato regolamento comunale.

4.2 – Con riferimento alla contestazione concernente la *non riconducibilità di talune spese alle finalità del fondo economale* (in quanto deputato alle sole spese minute e urgenti), l'economo ha rappresentato di aver inviato a tutti i dirigenti dell'Ente apposita nota prot. 41670 del 19.9.2023 (nella quale si rinvia alla precedente nota n. 26566/2017 e alle successive comunicazioni verbali), per:

- richiamare l'attenzione sul fatto che «*la cassa economale è utilizzabile esclusivamente a fronte di spese aventi natura episodica, necessarie ed urgenti, di piccola entità, imprevedibili, non preventivabili ovvero non di agevole programmabilità, spese improcrastinabili necessarie a scongiurare un danno all'Ente, che presuppongono - per la peculiarità della prestazione - il pagamento in contanti*»;
- stigmatizzare il «*ricorso eccessivo ed improprio a tale strumento, in*

relazione anche a spese che debbono invece essere oggetto di programmazione ed essere sostenute attraverso le procedure ordinarie di acquisizione di beni e servizi».

L'iniziativa avrebbe conseguito risultati positivi, posto che il ricorso a spese economali si sarebbe notevolmente ridotto (€ 16.451,75 nel 2022; € 9.625,85 nel 2023; € 5.020,71 nel 2024; € 1.087,94 nel primo semestre del 2025).

In ogni caso, l'assenza di programmazione di tali spese non potrebbe ragionevolmente essere addebitata all'economo ma solo all'organo gestorio.

Quanto ai *rilievi concernenti le singole voci di spesa e i relativi giustificativi*, con specifico riferimento ai buoni non muniti di scontrini parlanti è stato riferito che l'art. 7, comma 6, del Regolamento comunale per il servizio di economato non contemplerebbe tale specifica modalità di giustificazione, limitandosi a prevedere che «*L'economo dispone il rimborso solo agli esiti della verifica dei giustificativi di spesa presentati. A tal fine sono ammessi al pagamento o al rimborso, nel rispetto della vigente normativa, gli scontrini o le ricevute fiscali o comunque qualsiasi altra certificazione regolare ai fini fiscali*».

È stato poi richiamato quell'orientamento della giurisprudenza contabile che, nel ritenere ammissibile a giustificazione della spesa documentazione non rituale, richiede che da tale documentazione debbano desumersi le ragioni della spesa e l'utilità per l'Ente e, quindi, debba potersi identificare quantomeno il bene o il servizio acquistato (Sez. giur. reg. Veneto, sent. n. 50/2023).

Tali elementi sarebbero desumibili dalla documentazione giustificativa depositata a corredo del conto in esame: infatti, gli scontrini, anche non parlanti, sarebbero sempre stati accompagnati da una richiesta formale di

effettuazione della spesa a firma dei dirigenti degli uffici competenti e non sarebbero mai state documentate contestazioni da parte di questi ultimi circa la mancata effettuazione della spesa.

Infine, sono state svolte considerazioni in merito a talune specifiche spese; segnatamente, è stato evidenziato che:

- quanto alla spesa di € 72,36 di cui al buono economale n. 109/2023 (acquisto di 2 set di 5 vaschette porta modulistica per contribuenti effettuato su Amazon direttamente a nome dell'esponente), si tratterebbe di n. 2 vaschette porta modulistica da muro presenti nella sala d'attesa dell'Ufficio Tributi, come attestato dalla rappresentazione fotografica versata in atti;
- quanto ai buoni nn. 187, 188 e 203 del 2023, per i quali è stato contestato il superamento del limite unitario di spesa (€ 400,00), gli stessi avrebbero a oggetto il pagamento della tassa di proprietà dei veicoli comunali, effettuato per più automezzi con unico buono economale. Considerando, quindi, la spesa sostenuta per il singolo autoveicolo, il superamento del limite in esame non potrebbe dirsi sussistente; peraltro, attualmente la tassa in questione non verrebbe più pagata con ricorso ai fondi economali.

4.3 – Circa le spese corredate da scontrini cc.dd. non parlanti, il Collegio, pur nella consapevolezza che, soprattutto nel caso di spese minute effettuate in piccoli esercizi commerciali, il rilascio di scontrini non parlanti può risultare frequente, deve dichiarare l'irregolarità del conto in parte qua, anche in vista dell'adozione, da parte dell'Ente civico, di misure correttive volte all'individuazione di esercizi commerciali dotati di strumentazione adeguata al rilascio di scontrini parlanti ovvero disponibili all'emissione di fattura fiscale.

La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare, con argomentazioni che il Collegio condivide, che «*la confermata irregolarità non appare comunque sufficiente a fondare l'eventuale addebito delle spese sostenute in assenza di previa autorizzazione, nella misura in cui l'esame della documentazione complessiva versata in atti consente di dare per provato, sia pure in via presuntiva ex art. 2729 c.c., l'effettivo acquisto a vantaggio dell'Ente pubblico dei beni in questione attraverso l'incrocio dei dati risultanti dai contenuti dei documenti fiscali agli atti e delle domande di acquisto provenienti dagli uffici, tenuto altresì conto della riscontrata compatibilità del bene richiesto e/o autorizzato con la tipologia merceologica trattata dall'esercizio commerciale che ha rilasciato il documento fiscale e del prezzo pagato, grosso modo corrispondente al valore del bene, nonché dell'astratta coerenza tra il bene acquistato e le finalità istituzionali dell'Ente*» (Corte dei conti, Sez. giur. reg. Molise, sent. n. 5/2022, richiamata anche da Sez. giur. reg. Puglia, sentt. nn. 239 e 240/2025); circostanze ricorrenti con riferimento ai beni oggetto degli scontrini non parlanti contestati.

Ciò posto, per quanto concerne i buoni economali nn. 1, 3, 4, 5, 11, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 39, 42, 43, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 122, 124, 125, 127, 130, 131, 132, 136, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 147, 148, 150, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 180, 181, 184, 190, 193 e 195 (complessivi € 3.985,29), in considerazione delle allegate richieste di fornitura – recanti l'indicazione specifica dei prodotti e servizi richiesti – può concludersi che si tratta di spese

che, seppur irregolari per le ragioni sopra esposte, appaiono non produttive di un danno ingiusto per l'Ente, in quanto rispondenti ai suoi interessi istituzionali (sul punto, *ex multis*, Corte dei conti, Sez. giur. reg. Puglia, sent. n. 12/2023; Sez. giur. reg. Liguria, sent. n. 140/2014; Sez. giur. reg. Molise, sent. n. 11/2020).

Considerazioni analoghe valgono per i buoni economali nn. 2, 12, 15, 16, 19, 28, 37, 38, 59, 62, 71, 72, 80, 88, 106, 112, 114, 119, 120, 123, 126, 133, 134, 135, 143, 144, 178 e 182 (complessivi € 606,00): sebbene gli scontrini allegati alle spese per il lavaggio o la manutenzione di autovetture comunali rechino descrizioni generiche (es: «*lavaggio auto*», «*accessori e ricambi*»), la ragione sociale dell'esercizio commerciale emittente lo scontrino nonché l'indicazione della targa riportata sulle richieste di fornitura del servizio consentono di ritenere verificata l'effettività della spesa sostenuta e la sua inerenza alle finalità perseguite dall'Ente.

Quanto al buono n. 109/2023 (spesa di € 72,36 per l'acquisto di n. 2 set di 5 vaschette per modulistica per contribuenti acquistato dal dott. Di Foggia su Amazon), le evidenze fotografiche fornite dall'esponente consentono di ritenere ragionevolmente provata l'effettiva fornitura del bene a favore dell'Ente locale.

Da ultimo, per quanto concerne i buoni economali n. 187/2023 (€ 577,57), n. 188/2023 (€ 568,38), n. 203/2023 (€ 401,94), per i quali risulta superato il limite unitario di spesa (€ 400,00) previsto dal Regolamento comunale per il servizio di economato, le argomentazioni difensive svolte consentono di ritenere superato il rilievo.

5. – Sulla scorta delle esposte considerazioni, il Collegio, pur ritenendo che

non sussistano a carico del convenuto responsabilità gestionali derivanti da irregolarità sostanziali tali da inficiare le risultanze del conto *de quo* ovvero in grado di incidere sulla veridicità della documentazione prodotta a supporto, deve evidenziare, come contestato dal magistrato istruttore, alcune significative anomalie che investono la regolarità formale del conto giudiziale in esame.

Pertanto, occorre dichiarare l'irregolarità formale del conto n. 22228 (1.1 – 31.12.2023), per inosservanza dei termini di legge per il deposito (violazione art. 233 Tuel), rimborsi delle spese economali disposti in assenza di un corrispondente e tempestivo provvedimento di discarico, omessa determinazione dell'ammontare del fondo economale con provvedimento di giunta comunale o del dirigente del settore competente a inizio esercizio (violazione dell'art. 5 del Regolamento comunale per il servizio di economato), irrituale documentazione giustificativa di alcune spese economali (scontrini del tipo c.d. non parlante), impropria intestazione all'economo (anziché al Comune di Lucera) della fattura relativa all'acquisto di beni mobili destinati alle esigenze funzionali degli uffici comunali, utilizzo della cassa economale per far fronte a spese non urgenti e comunque prevedibili e programmabili.

In assenza di perdite o ammanchi, occorre dichiarare discaricato l'agente contabile/economo sig. Di Foggia.

Dalla declaratoria di irregolarità del conto consegue la condanna dell'agente contabile al pagamento delle spese di giudizio, liquidate dalla Segreteria con nota in margine.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul giudizio di conto iscritto al **n. 37940** del registro di Segreteria,

DICHIARA

l'irregolarità, per le ragioni indicate in parte motiva e senza addebiti per l'agente contabile, del conto giudiziale n. 22228 presentato dal sig. Ruggero Di Foggia, economo del Comune di Lucera (FG), per la gestione relativa all'esercizio finanziario 2023;

CONDANNA

il sig. Ruggero Di Foggia al pagamento delle spese di giudizio, quali liquidate dalla Segreteria con nota in margine.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22.10.2025.

L'Estensore — Il Presidente

(Giovanni Natali) — (Alberto Mingarelli)

Depositata in Segreteria in data 26 gennaio 2026

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 96,00.
Il Funzionario
Maria Teresa Savino